

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50, C.1 LETT. B DEL D.LGS 36/2023)  
DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI, EX  
ARTT. 4 E 5 DEL DECRETO 7 AGOSTO 2012 E D.P.R. 1 AGOSTO 2011 N.151. CIG B1658AFD24**

\* \* \* \* \*

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente della Divisione Manutenzioni Edifici Comunali, Arch. Eros PRIMO

domiciliato per la carica in Torino, Via Bazzi n. 4, ed il soggetto aggiudicatario (di seguito denominato Professionista) Arch. Gabriella MARGAIRA

P.I. 04454430010, in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 2816 in data 16.05.2024 e n. 3277 del 04.06.2024, esecutive in pari data;

si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO**

- L'Amministrazione affida al professionista su indicato, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, l'incarico per le procedure di prevenzione incendi come di seguito specificato:

1) Redazione dell'Asseverazione tecnica a corredo della Segnalazione certificata di Inizio Attività (SCIA antincendio) ex art. 4, D.P.R. 151/2011, per n. 4 edifici scolastici:

- Edificio scolastico sito in via Rovereto n. 21 – Scuola d'infanzia Statale - attività 67/2/B del D.P.R. 151/2011;
- Edificio scolastico sito in via Camino n. 8 – nido d'infanzia - attività 67/3/B del D.P.R. 151/2011;
- Edificio scolastico sito in via Tronzano n. 20 – Scuola d'infanzia e nido d'infanzia - attività 67/2/B e 67/3/B del D.P.R. 151/2011;
- Edificio scolastico sito in via Ambrosini n. 1 – Scuola Primaria - attività 67/4/C del D.P.R. 151/2011;

2) Redazione dell'Asseverazione tecnica a corredo dell'Attestazione di Rinnovo Periodico di conformità antincendio ex art. 5, D.P.R. 151/2011, per n. 6 edifici scolastici:

- Edificio scolastico sito in piazza Fontanesi n. 6 – nido d'infanzia - attività 67/3/B del D.P.R. 151/2011 – scadenza il 30 dicembre 2024;
- Edificio scolastico sito in via Servais n. 62 – Scuola d'infanzia e nido d'infanzia - attività 67/4C del D.P.R. 151/2011 – scadenza il 10 aprile 2025;
- Edificio scolastico sito in via Mosca n. 11 - Scuola Primaria - attività 67/4/C del D.P.R. 151/2011 – scadenza il 17 aprile 2025;
- Edificio scolastico sito in via Luserna di Rorà n. 14 - Scuola primaria Statale - attività 67/4C del D.P.R. 151/2011 – scadenza il 17 maggio 2024.
- Edificio scolastico sito in via Biglieri n. 19 - Scuola Secondaria I grado - attività 67/4/C del D.P.R.

151/2011 – scadenza il 05 agosto 2024.

- Edificio scolastico sito in via San Sebastiano Po n. 6 - Scuola primaria - attività 67/4/C del D.P.R.

151/2011 – scadenza il 09 aprile 2025.

- L'incarico, per la particolare natura, è conferito ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. b) in quanto il Professionista è in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di adeguato curriculum conservato agli atti del Servizio, considerata la particolarità della prestazione richiesta.

## **Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI**

L'espletamento dell'incarico suddetto riguarda, nel dettaglio, le seguenti prestazioni:

Le Asseverazioni tecniche a corredo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA antincendio) riguardano le seguenti fasi operative:

-Fase 1: Verifica dello stato di fatto, tramite sopralluoghi comprese le indagini a campione sulle murature e sui solai esistenti, delle certificazioni delle compartimentazioni antincendio esistenti relazionate alle indicazioni dell'esame progetto approvato dal Comando dei VV.F.

-Fase 2: Redazione delle certificazioni per le murature esistenti, non certificate, che costituiscono le compartimentazioni.

-Fase 3: Sopralluogo e prove funzionali degli impianti e degli apprestamenti ai fini antincendio.

-Fase 4: redazione Asseverazione ai sensi del D.M. 07.08.2012.

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dal Professionista incaricato in possesso dei requisiti necessari.

Le Asseverazioni tecniche a corredo dell'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio del C.P.I. riguardano le seguenti fasi operative:

-Fase 1: Verifica dello stato di fatto, tramite sopralluoghi comprese le indagini a campione sulle murature e sui solai esistenti, delle certificazioni delle compartimentazioni antincendio esistenti relazionate alle indicazioni dell'esame progetto approvato dal Comando dei VV.F.

-Fase 2: Redazione delle certificazioni per le murature esistenti, non certificate, che costituiscono le compartimentazioni.

-Fase 3: Sopralluogo e prove funzionali degli impianti e degli apprestamenti ai fini antincendio.

-Fase 4: redazione Asseverazione ai sensi del D.M. 07.08.2012.

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dal Professionista incaricato in possesso dei requisiti necessari.

Si sottolinea che il nominativo degli edifici scolastici indicati al precedente Articolo 1, potrebbe variare a seguito di mutate esigenze dell'Amministrazione, derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili.

Si sottolinea che il nominativo degli edifici scolastici indicati al precedente Articolo 1, potrebbe variare a seguito di mutate esigenze dell'Amministrazione, derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili

### **Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO**

1. Il Professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e potrà avvalersi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo. Il Professionista dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023, oltre che alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.

### **Art. 4 – GARANZIE**

Come previsto dall'articolo 53 c.1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e dall'art. 31, comma 4, del Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città di Torino n. 386, si ritiene di concedere l'esonero del deposito cauzionale definitivo, trattandosi di affidamento d'importo inferiore ad Euro 40.000,00.

Per la stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 copia della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 117 del Codice.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

### **Art. 5 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE**

1. Il corrispettivo professionale per le attività sopra citate calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, con applicazione del ribasso offerto dal Professionista pari al 2,10 %, ed ammonta ad Euro 27.014,53 al lordo delle ritenute di legge, oltre contributi previdenziali ed IVA, se dovuti.  
Il Professionista accetta pertanto l'importo complessivo calcolato come da preventivo di parcella allegato, datato 20.03.2024, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Progetto.
2. L'importo sarà corrisposto in un'unica soluzione previa verifica di conformità della avvenuta prestazione effettuata come dal presente contratto entro l'anno 2024.
3. Non si applica l'art.11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 per la natura della prestazione esigua e di breve durata.
4. Il Professionista sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni

caso dovuti al Professionista eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

5. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando il Professionista non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.
6. Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto. Il Professionista si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. La spesa per il corrispettivo professionale è finanziata con mezzi di bilancio.

#### **Art. 6 - ONERI ACCESSORI**

1. Saranno rimborsati al Professionista i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

#### **ART. 7 – PROPRIETÀ**

Gli elaborati e la documentazione prevista, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà a suo insindacabile giudizio utilizzarli secondo decisioni proprie, come anche introdurvi, con la collaborazione del Professionista, tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sempre che non venga modificato sostanzialmente il documento sia nella sua struttura generale, che nei criteri informativi essenziali.

Tenuto conto delle responsabilità che potrebbero derivare dall'introduzione di varianti sostanziali, esse dovranno essere condivise dal Professionista.

#### **Art. 8 - NORME GENERALI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 36/2023 e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i
2. Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese che hanno debitamente sottoscritto, come da Regolamento comunale dei Contratti n. 357 e del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n.mecc. 2013-07699/04, nonché di conoscere ed accettare il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città' Metropolitana, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22.02.2022 e sottoscritto in data 04.04.2022
3. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente

percepiti e accertati.

### **Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
2. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito al Professionista e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopracitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.
3. Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (To), Via Meucci n. 4, 10121;
4. Il Professionista è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

### **Art. 10 - RECESSO**

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, al Professionista sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso del Professionista potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

### **Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.
2. Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di mancato rispetto di quanto espressamente previsto dal precedente art. 3, oltre che nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-07213/004).
3. L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente

onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

### **Art. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

### **Art. 13 - DOVERE DI RISERVATEZZA**

1. Il Professionista si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui il Professionista venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per il Professionista per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali il Professionista sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
3. Il Professionista è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e il Professionista è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

### **Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

1. Sono a carico del Professionista le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione.
2. Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

*Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 dell'ALLEGATO I.4 del D.Lgs. 36/2023.*

Torino, lì 17.06.2024

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Professionista dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 5 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 10 (recesso), Art. 11 (risoluzione del contratto), Art. 12 (controversie e foro competente), Art. 14 (spese contrattuali, imposte e tasse).

Torino, lì 17.06.2024

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE  
ARCH. EROS PRIMO

Il Professionista  
Arch. GABRIELLA MARGAIRA

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00006873 del 18/06/2024

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 11.vstd, AOO046-050.nd